

COMUNE DI VOLLA

(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)

CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI.

L'anno duemila_____, il giorno _____ del mese di _____
(___/___/___), con la presente scrittura privata redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

1) Dott. _____, nato a _____ il _____, Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Volla (NA), il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale _____ ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

2) _____, nato a _____ il ___/___/___, legale rappresentante di _____ con sede legale a _____ () in via _____ C.F.-P.IVA _____;

PREMESSO

- che il Comune di Volla ha pubblicato in data ___/___/___ un avviso pubblico teso alla formazione di un albo triennale di soggetti gestori di comunità di pronta e transitoria accoglienza e di strutture residenziali a dimensione familiare/casa famiglia strutture residenziali da destinare all'accoglienza di minori;

- che _____ ha presentato apposita istanza ed a seguito della verifica dei requisiti richiesti dall'avviso e alla regolarità della documentazione trasmessa è stat__ iscritt__ nell'apposito ALBO.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto e utenza

Il Comune di Volla (di seguito Comune) si avvale delle prestazioni erogate dal _____ (di seguito Soggetto Gestore) per ospitare presso la struttura denominata _____ sita in _____ Prov. di _____ alla via _____, minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione o in favore di minori in situazione di disagio, con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine, previo provvedimento autorizzativo o a seguito di decreto della Magistratura competente.

Il Soggetto Gestore si impegna ad accogliere, assistere e prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, predisposto dal Servizio Sociale del Comune, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente, collaborando attivamente e costruttivamente con i servizi tutti, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Alla dimissione del minore ospite si può pervenire per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Servizio Sociale, o su disposizione del Decreto della Magistratura competente.

ART. 2 - Personale

Il Soggetto Gestore si impegna ad adibire il personale previsto dalla normativa vigente con rapporto di lavoro subordinato in ogni tipologia di comunità prevista dalla Legge Regionale.

Il Soggetto Gestore può, altresì, avvalersi, per servizi integrativi, della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

Il Soggetto Gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro.

Il Soggetto Gestore si impegna ad assicurare, nel tempo, per quanto possibile, la presenza degli stessi.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento, ai fini di una riqualificazione professionale.

Il Soggetto Gestore si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme morali e sanitarie in materia di assistenza ai minori.

Il rapporto numerico tra le figure professionali e gli ospiti della struttura è determinato dalla normativa vigente.

ART. 3 - Trattamento economico

Al personale impiegato dal Soggetto Gestore con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento il Soggetto Gestore deve, a richiesta del Comune, fornire apposita documentazione.

ART. 4 – Modalità di intervento

Il soggetto gestore deve assicurare nella struttura ospitante, una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - la formazione professionale dei minori aventi prevista dalla legge;
 - il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
 - il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
 - la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
 - l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
 - il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie, ove ciò si rilevi possibile;
 - i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
 - la redazione di un progetto educativo individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche;
 - l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, età);
 - l'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
- il mantenimento da parte della struttura dei rapporti con il territorio, genericamente inteso, che costituisce elemento essenziale e indispensabile per evitare, per quanto più possibile, lo sradicamento del minore dal contesto naturale.

Il progetto socio-educativo per ciascun minore, deve tendere a un armonico sviluppo della sua personalità e a un recupero della socialità. In particolare dovrà riportare i seguenti ambiti di intervento: educativo, di socializzazione, di animazione e supporto con prestazioni di tipo domestico-familiare e attività di integrazione sul territorio e mantenimento dei rapporti con i servizi esterni con integrazione scolastica, formativa/lavorativa, a carattere ludico, ricreativo, sportivo.

Deve essere garantita l'attività permanente di formazione degli operatori, l'adozione di un registro degli ospiti, l'organizzazione delle attività nel rispetto del normale ritmo di

vita degli assistiti e la tenuta di cartelle personali dei minori comprendenti i dati anagrafici, amministrativi-sociali e progetto educativo individualizzato.

Il soggetto gestore della struttura deve essere dotato di apposita carta dei servizi comprendente, nella previsione di cui all'art. 13 della legge n. 328/2000: l'utenza ammissibile; gli obiettivi generali; il tipo di prestazioni offerte; l'organizzazione delle attività; le tariffe applicate; la metodologia d'intervento; le modalità di collegamento con la rete dei servizi e delle risorse del territorio; i processi principali del servizio (procedure di ammissione, progettazione, dimissione...); il programma di valutazione e di miglioramento della qualità del servizio; altre attività eventualmente espletate.

ART. 5 - Assicurazione

Il Soggetto Gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

ART. 6 - Retta giornaliera

Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare la tariffa giornaliera offerta per l'ospitalità di ogni minore in riferimento alle linee guida formulate dalla Regione. L'eventuale aumento della retta sarà corrisposto in base all'indice ISTAT o a provvedimenti regionali. Il Soggetto Gestore avrà cura di rendicontare al soggetto inviante il giorno di ingresso del minore ma non il giorno delle dimissioni dello stesso.

ART. 7 - Cure mediche

Il Soggetto Gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare tutte le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART. 8 - Effetti personali e vestiario

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese del Soggetto Gestore.

ART. 9 - Tabella dietetica

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASL di competenza territoriale.

ART. 10 - Progetto Educativo Individuale

Il Soggetto Gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale del Comune. Il Soggetto Gestore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle eventuali relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

Il Comune si riserva la facoltà di visitare la struttura in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo del proprio servizio sociale o del responsabile del settore.

E' altresì, facoltà del Comune formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

ART. 11 - Pagamenti

La fattura, verrà liquidata se riscontrata positivamente a seguito della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato ed alla verifica del DURC.

E' fatto obbligo al Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" su cui dovranno essere ammessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. In caso di inadempimento da parte del Soggetto Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è nulla.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

ART. 12 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni _____ a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, nei confronti del Soggetto Gestore, l'autorizzazione al funzionamento.

ART. 13 - Obblighi del Soggetto Gestore - Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione

Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione copia del provvedimento di autorizzazione.

Il Soggetto Gestore si impegna a :

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/03;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.
- e) A garantire tutto quanto necessario ai soggetti ospiti oltre a quanto sopra stabilito, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dal Soggetto Gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza semestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è il Soggetto Gestore, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010 il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione della convenzione.

ART. 15 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a completo carico del soggetto gestore

ART. 16 - Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Nola, con esclusione della competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune _____

Per il Soggetto Gestore _____

(NELLA CONVENZIONE POSSONO ESSERE APPORTATE DELLE MODIFICHE E/O AGGIUNTE A SECONDO DEL CASO TRATTATO)